

PORTO DI ANCONA-PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA BANCHINA 25 - QUESITI E RICHIESTA CHIARIMENTI AI SENSI DELL'ART. 14 AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DECRETO PRESIDENZIALE N. 227/2025

Sono pervenute le seguenti richieste di chiarimento in merito all'avviso in oggetto

N. 8

"QUESITI SU BANDO PER LA BANCHINA N. 25 NEL PORTO DI ANCONA

1. Quali sono le casistiche dei casi eccezionali che in passato hanno consentito al concessionario della banchina n. 25 di andare ad operare sulla banchina pubblica n. 26?

RISPOSTA

Il quesito non è pertinente rispetto al bando in oggetto.

2. Abbiamo compreso dai chiarimenti nn. 3 e 4 che un concessionario di una banchina demaniale (la n. 25) per poter andare ad operare su una banchina pubblica (la n. 26) deve: (i) trovarsi in un caso eccezionale di impossibilità oggettiva di utilizzo della banchina in concessione; (ii) avere la necessità di utilizzare la banchina pubblica (n. 26) per operare un traffico diverso rispetto a quello dedotto nel programma di attività presentato per il conseguimento della concessione di banchina (n. 25).

Si prega di chiarire come tale interpretazione si concili con la previsione dell'art. 1 dell'Ordinanza 7/2018 che prevede l'utilizzo di una banchina pubblica da parte di un concessionario di una banchina demaniale solo in "situazioni eccezionali di impossibilità oggettiva di utilizzo delle banchine in concessione non dipendenti dalla volontà del concessionario, da valutarsi da parte dell'Autorità", in quanto la scelta di operare un traffico diverso da quello per cui è stata ottenuta la concessione ex art. 18, l. n. 84/1994 parrebbe invero una scelta (commerciale) che dipende direttamente dalla volontà del concessionario di contrattualizzare un armatore che (per tipologia di traffico) non potrebbe essere accolto presso il proprio terminal della banchina n. 25.

(B) Inoltre, si prega di chiarire come tale interpretazione si concili con la previsione per cui le imprese autorizzate ex art. 16, l. 84/1994 non concessionarie di banchine ai sensi dell'art. 18, l. n. 84/1994 non debbano essere pregiudicate nella propria attività dovendosi dare a tali imprese una priorità nell'utilizzo della banchina pubblica. In particolare, l'ipotesi per cui il concessionario della banchina n. 25 sarebbe libero di "scegliere" di operare un traffico diverso da quello per cui è stata ottenuta la concessione ex art. 18, l. n. 84/1994 sulla banchina n. 25 parrebbe avere come conseguenza quella di alterare gli equilibri di mercato sottraendo tale traffico alle imprese autorizzate ex art. 16, l. 84/1994 che potrebbero operare tale traffico in via ordinaria sulla banchina n. 26.

RISPOSTA

Si ribadisce che non è possibile in questa sede anticipare future ed eventuali istruttorie relative a procedimenti diversi rispetto a quello in esame, con riferimento alle istanze di nulla osta per operare in banchina pubblica.

Le condizioni esposte nei chiarimenti già forniti ai numeri 3 e 4 sono cumulative e l'Ente instruirà le eventuali domande per operare in banchina pubblica valutandone la sussistenza secondo la normativa applicabile.

3. Si chiede quali siano le modalità con cui il concessionario della banchina n. 25 possa “uscire” dalle proprie aree ed operare fuori dal proprio terminal sulla banchina n 26, nel rispetto del divieto di scambio di manodopera previsto dall’art. 18, co. 9, l. n. 84/1994.

RISPOSTA

Il quesito non è pertinente rispetto al bando in oggetto.